

Il caso

Partecipando a un concorso a premi Flora, 17 anni, riesce a vincere un biglietto per il concerto del suo gruppo preferito, i One Direction, a New York.

La notizia corre sul web, così come **l'invidia** dei suoi coetanei, che scaricano su di lei un astio immotivato twittandole **insulti e minacce** e augurandole ogni sorta di disgrazie.

"Devi morire", "Fai un aerosol con il gas", "Lavati con la benzina e asciugati con l'accendino": **sono solo alcuni dei pesantissimi attacchi** che le vengono indirizzati via Twitter.

La ragazza è spaventata, si sente in pericolo tanto che fa fatica perfino a uscire di casa per andare a scuola. La sua vita è sconvolta.



Che cosa sta succedendo a questa ragazza?

Flora è una delle tante vittime del "**cyberbullismo**", una forma di **sopruso** e prevaricazione che si manifesta in particolare **attraverso il web..**

Bullismo e cyber bullismo

Il termine **bullismo** è la traduzione letterale di "bullying", parola inglese comunemente usata per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra i pari (i compagni) in contesto di gruppo (la classe).

Per classificare un'aggressione come atto di bullismo è necessario:

- Che la condotta offensiva sia inflitta **intenzionalmente**
- Che le azioni offensive siano commesse **ripetutamente e frequentemente**
- Che l'azione sia diretta sempre **contro la stessa persona**
- Che vi sia una palese **asimmetria** di rapporto **tra il bullo e la vittima** (il più forte contro il più debole)
- Che il gruppo dei pari sia **complice** con il bullo, per paura, o indifferente nei confronti delle sofferenze della vittima



Il comportamento del bullo è quindi un tipo di azione **continua e persistente** che mira deliberatamente a far del male o danneggiare qualcuno.

La **modalità diretta** si manifesta in prepotenze fisiche e verbali.

La **forma indiretta** di prevaricazione riguarda una serie di dicerie sul conto della vittima, l'esclusione dal gruppo dei compagni, l'isolamento, la diffusione di calunnie e pettegolezzi e altre modalità definite di "**cyberbullying**", **attraverso forme elettroniche**.

Alla base degli atti di cyberbullismo c'è una novità "**tecnica**" quindi: la trasmissione elettronica delle minacce.

Queste ultime possono essere compiute in svariate forme, via: sms, e-mail, chat, programmi di messaggia istantanea (es. whatsapp, wechat, line, tango, viber, telegram ecc.) e social network (es. facebook, twitter, instagram, youtube, ecc.)




Come si manifesta il cyberbullismo?

Un aspetto del cyber bullismo è quello che esso non si manifesta in contatto diretto, **faccia a faccia**: il bullo **non è una presenza fisica** (anche se costante, per la vittima), **ma un nickname**. Ciò favorisce una mancanza di visibilità: il bullo elettronico approfitta di una sorta di maschera virtuale. Sarà quindi molto più difficile per la vittima rintracciarlo nella grande rete web.

Inoltre

Un altro aspetto del cyberbullismo è che esso **non lascia pace** a chi è preso di mira. Nemmeno tra le mura domestiche. Mentre i bulli della scuola non possono penetrare nella sicurezza di una dimora, il bullo elettronico trova terreno fertile anche in questa zona personale e intima della vittima, la quale ovviamente svilupperà ancora più insicurezza e fragilità.



Il cyberbullismo, oltre a elementi in comune con il bullismo tradizionale, possiede una serie di caratteristiche specifiche:

- **Pervasività**: se il bullo tradizionale si ferma fuori la porta di casa, il cyberbullo è sempre presente online
- **Anonimato**, dà ai bulli una sensazione di percepita anonimità
- **Volontarietà** dell'aggressione: non sempre gli effetti negativi sono provocati da un'azione mirata, in quanto non potendo osservare le reazioni della vittima, si commettono atti persecutori non comprendendo che ci si è spinti troppo oltre
- **Ampiezza** di portata: i messaggi inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti

Se si viene scoperti????? Quali reazioni?

Una volta scoperti, i cyberbulli una volta scoperti tendono a:

- **Minimizzare** gli atti che si sono compiuti etichettandoli come "solo uno scherzo"
- **Diffusione della responsabilità**: "Non è colpa mia, lo facevano tutti" oppure "io non ho fatto niente, ho solo postato un messaggio che mi era arrivato«
- **Distorsione delle conseguenze**: "Non credevo se la prendesse, lo sa che scherziamo", in quanto far del male a una persona risulta più facile se la sua sofferenza ci è nascosta
- **Attribuzione della colpa**: spostarla da sé e addossandola all'altro "ha iniziato lui!"



LE VARIE SFUMATURE DEL CYBERBULLISMO



Flaming: inviare messaggi insultanti per suscitare dispute online

Cyberstalking: attuare atti di persecuzione attraverso l'invio ripetuto di minacce.

Denigrazione: pubblicare pettegolezzi o immagini imbarazzanti sulla vittima che la riguardano, con lo scopo di danneggiarne la reputazione e i rapporti sociali.

Sostituzione dell'identità: violare la password di una persona e, fingendosi lei, inviare per esempio messaggi malevoli ai contatti della vittima rovinando così sia la reputazione che le amicizie stesse della vittima.

Outing: rivelare informazioni personali e riservate riguardanti una persona.

Trickery: spingere una persona, attraverso l'inganno, a rivelare informazioni imbarazzanti e riservate per renderle poi pubbliche in rete.

Esclusione: escludere intenzionalmente una vittima da un gruppo online

Sono tutti esempi di come un bullo possa infliggere un danno psicologico **immediato e a lungo termine** alla propria vittima

Quali leggi violano il bullo e il cyber bullo

Nel nostro ordinamento non esistono i reati di **bullismo** o di **cyber bullismo**, ma alcuni comportamenti umani messi in atto dai bulli o dai cyber bulli sono previsti dal nostro codice penale quali reati, vediamo:

Comportamento umano	Norma dal Codice Penale violata	Pena prevista dal Codice Penale
Insulti, offese e voci diffamatorie sui social network	Art.594 - ingiuria Art.595 - diffamazione	Reclusione fino a un anno
Creare un profilo <i>fake [falso]</i> (ad es. in nome di una compagna) e insultare gli altri	Art.494 - sostituzione di persona	Reclusione fino a un anno
	Art.595 - diffamazione	Reclusione fino a un anno (casi più gravi fino a tre anni)
Entrare in un'email o in un profilo di un social network dopo aver carpito la password di un compagno e fare modifiche	Art.615 ter - accesso abusivo a sistema informatico	Reclusione fino a tre anni (casi più gravi fino a otto anni)
	Art.616 - violazione, sottrazione o soppressione di corrispondenza	Reclusione fino a un anno (casi più gravi fino a tre anni)
Publicare su un social network, o inviare con lo smartphone, filmati o foto con atti sessuali dove sono coinvolti minori	Art.600 ter - pornografia minorile	Reclusione fino a cinque anni

Comportamento umano	Norma dal Codice Penale violata	Pena prevista dal Codice Penale
Detenere sullo smartphone o sul computer filmati o foto con atti sessuali dove sono coinvolti minori	Art.600 <i>quater</i> - detenzione di materiale pornografico	Reclusione fino a tre anni
Scattare foto ai compagni e senza il loro permesso pubblicarle sui social network	Art.615 <i>bis</i> - interferenze illecite nella vita privata	Reclusione fino a quattro anni Reclusione fino a un anno (casi più gravi fino a tre anni)
Minacce gravi e reiterate anche a mezzo email, cellulare o social network	Art.612 - minaccia Art.612 <i>bis</i> - atti persecutori	Reclusione fino a tre anni (casi più gravi fino a otto anni)

Stalking e cyberstalking

“Chiunque con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva, ovvero a costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.” (art.612 bis c.p.)

Il reato di stalking e cyberstalking sanziona penalmente colui che con condotte reiterate minaccia, molesta taluno, in modo da cagionare un perdurante e grave stato d’ansia o paura, ovvero ingenerare un fondato timore per la propria o l’altrui incolumità.



Grave stato d’ansia o di paura

- Alterazione delle abitudini di vita
- Timore per l’incolumità propria

ACQUISIZIONE
DELLAPROVA DEL DANNO
CHE HA PROCURATO
ILREATO

La denuncia deve contenere ogni possibile dettaglio ed elemento concreto di riscontro ed il Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria verificano l’attendibilità della denuncia e la credibilità della persona.

Le regole da applicare in rete....

✓ Non condividere le proprie password, neanche con gli amici. Comunicarle solo ai propri genitori o agli adulti di riferimento.

✓ Non accettare incontri di persona con qualcuno conosciuto online;

✓ Non dare informazioni personali, come nome, indirizzo, numero di telefono, età, nome e località della scuola o nome degli amici a chi non si conosce personalmente o a chi si conosce sul web;

✓ Non rispondere a un messaggio che faccia sentire confusi o a disagio. Meglio ignorare il mittente, terminare la comunicazione e riferire quanto accaduto a un adulto;

✓ Non usare un linguaggio offensivo o mandare messaggi volgari online

COME COMPORTARSI....

✓ Non rispondere a chi insulta o prende in giro;

Ricordare che spesso sui social network, in caso di contenuti offensivi, è possibile inviare una segnalazione al centro di assistenza tramite gli appositi link disponibili;

Cambiare il proprio numero di cellulare e comunicarlo solo agli amici

Utilizzare filtri per bloccare le e-mail moleste.

Non rispondere a e-mail o sms molesti e offensivi,

Non rispondere a chi offende nelle chat o esclude da una chat;

Salvare i messaggi offensivi che si ricevono (sms, mms, email), prendendo nota del giorno e dell'ora in cui il messaggio è arrivato;

✓ Cambiare il proprio nickname

Contattare la polizia in caso di minacce fisiche o sessuali